

**COMUNE DI SAN VITO ROMANO**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO**  
**DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE**  
**ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE**  
**PUBBLICA (E.R.P.)**

**(Art. 4 punto 4 Regolamento Regionale n. 2 del**  
**20/09/2000)**

**ARTICOLO 1** – Con il presente Regolamento il Comune di San Vito Romano istituisce la Commissione Comunale per l'Assegnazione di Alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 20/09/2000 di attuazione della Legge Regionale 6 Agosto 1999 n. 12.

**ARTICOLO 2** - La Commissione è composta da n. 3 (tre) dipendenti pubblici esperti in materia che restano in carica tre anni e non possono essere confermati. È possibile integrare la commissione con componenti esterni a cui è attribuito un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad € 50,00 a seduta.

**ARTICOLO 3** - La Giunta, nel provvedimento di costituzione della Commissione individua il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione che in assenza o per delega del Presidente convoca e presiede la Commissione stessa.

**ARTICOLO 4** - La Commissione opera in ambienti comunali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale che ne assicura anche un Ufficio di Segreteria.

I predetti locali dovranno presentare caratteristiche idonee per favorire l'accessibilità anche di persone anziane e di portatori di handicap.

L'Ufficio di Segreteria della Commissione è diretto dal Segretario della Commissione ed ha i compiti amministrativi di comunicazione ai soggetti interessati delle decisioni assunte e delle informazioni necessarie, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 241/90 e del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti.

**ARTICOLO 5** - La Commissione formula la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.

**ARTICOLO 6** - La Commissione decide entro 30 giorni dal ricevimento degli atti indicati dall'art. 3 commi 4 e 6 del Regolamento Regionale n. 2/2000, sulle opposizioni prodotte dagli interessati. Decide inoltre le esclusioni dalla graduatoria dei richiedenti qualora dagli accertamenti fatti dal Comune, prima dell'assegnazione dell'alloggio, dovesse risultare la non permanenza di alcuno dei requisiti di cui alla l.r. 12/99 all'art. 11 e ss.mm.ii..

**ARTICOLO 7** - La Commissione, in caso di bando generale, adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica entro il 31 Maggio, per le domande pervenute entro il 31 Dicembre, ed entro il 30 Novembre per le domande pervenute entro il 30 Giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi operata dai competenti uffici del Comune di San Vito Romano nonché delle decisioni relative alle opposizioni.

**ARTICOLO 8** - La Commissione, in caso di bando generale, a seguito di presentazione di domanda di aggiornamento di posizione da parte dei richiedenti già inseriti in graduatoria - qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi - procede all'aggiornamento della graduatoria secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 2 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

**ARTICOLO 9** - La Commissione, in caso di bando speciale adotta la graduatoria entro 30 giorni dal ricevimento degli atti indicati dall'art. 3 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

**ARTICOLO 10** - Entro 15 giorni dai termini previsti dagli artt. 7-8-9 la Commissione trasmette le graduatorie al Comune per la pubblicazione all'Albo e per le dovute comunicazioni alla

Regione Lazio ed alla Commissione Consultiva.

**ARTICOLO 11** - Il Presidente della Commissione designa il Segretario della Commissione tra i dipendenti del Comune di San Vito Romano. Le convocazioni della Commissione vengono fatte dal Presidente o In sua assenza dal Vicepresidente almeno tre giorni prima della riunione e possono essere fatte per posta, via telefono, fax o altro. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. I componenti sono dichiarati decaduti dal Presidente dopo tre consecutive assenze non giustificate alle riunioni ritualmente convocate.

In caso di decadenza il Presidente informa immediatamente il Comune per le sostituzioni del caso che debbono avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione del Presidente.

**ARTICOLO 12** - Per quant'altro non dovesse trovare specifica previsione nel presente regolamento si farà riferimento a quanto contenuto:

- nella L.R. n. 12/99 e ss.mm.ii.;
- nel regolamento Regionale n. 2/2000 e ss.mm.ii.;
- il bando di concorso pubblico per l'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi E.R.P approvato dalla Giunta Comunale.